

**STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' CON IL POPOLO SAHARAWI KALAMA
O.D.V.**

ART. 1) COSTITUZIONE E SEDE

L'Associazione di solidarietà con il popolo saharawi Kalama ODV è una libera e autonoma associazione democratica di cittadini, enti del terzo settore o senza scopo di lucro— E' costituita ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore. La durata dell'Associazione è illimitata.

La sede dell'Associazione è nel Comune di Lucca.

L'associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 2) SCOPO SOCIALE

L'Associazione è basata su principi di democrazia e uguaglianza. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore prevalentemente di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Essa si prefigge in particolare di:

- a) promuovere la conoscenza della realtà culturale e sociale della popolazione saharawi in collaborazione con gli altri comitati e associazioni locali, regionali e nazionale che si occupano del popolo saharawi e con i rappresentanti italiani della Repubblica Araba Saharawi Democratica.
- b) promuovere iniziative volte al sostegno del diritto di autodeterminazione del popolo saharawi.
- c) promuovere iniziative di solidarietà, di aiuto umanitario, economico, sanitario e medico di sostegno per la popolazione saharawi, sia nei campi dei rifugiati di Tindouf che nei territori occupati del Sahara Occidentale e nelle zone liberate, in direzione della giustizia, della libertà e della pace, escludendo assolutamente ed in qualsiasi forma aiuti militari.
- d) promuovere e sostenere progetti di accoglienza e ospitalità di cittadini saharawi, in particolar modo bambini, per reciproco incontro, cure mediche, corsi di formazione professionale, momenti di conoscenza della cultura e della storia saharawi; in particolare sostiene l'accoglienza estiva dei gruppi di bambini Saharawi in Toscana anche nell'ambito del progetto nazionale "Piccoli Ambasciatori di Pace".

L'associazione potrà esercitare inoltre attività diverse da quelle di interesse generale, comunque secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore che saranno individuate dal Consiglio direttivo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione aderisce al "Coordinamento Toscano a sostegno della Repubblica Saharawi" con sede in Sesto Fiorentino (FI) partecipando alle assemblee e alle iniziative proposte e collabora con la rappresentanza toscana della R.A.S.D. (Repubblica Araba Saharawi Democratica).

ART. 3) ASSOCIATI e VOLONTARI

ART. 3.1) Associati - Diritti e obblighi

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 3.2) Ammissione e numero degli associati

L'iscrizione all'Associazione avviene su richiesta degli interessati.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti previsti dall'art. 32 secondo comma, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo Amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo Amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro degli associati.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione di missione, illustrerà le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti nel successivo art. 3.3. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso potrà essere restituita.

Art. 3.3) Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni volontarie,
 - b) per non aver effettuato versamento della quota associativa per almeno due anni,
 - c) per grave inottemperanza alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, per indegnità deliberata dal Organo di Amministrazione in base ai principi ed alle finalità del presente statuto.
- L'esclusione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri.

Art. 3.4) Volontari e lavoratori

I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. Lgs. 81/2015.

ART. 4) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 4.1) Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea degli associati
- Il Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vicepresidente (quando previsto)
- Il Segretario
- Il Tesoriere

Le cariche di Tesoriere e di Segretario possono essere rivestite anche dalla stessa persona.

ART. 4.2) Assemblea

L'Assemblea è sovrana, è la massima istanza rappresentativa dell'Associazione. E' composta da tutti gli iscritti (persone, enti, e nel caso delle istituzioni da un loro rappresentante designato) di cui all'Art. 1.

L'Assemblea ordinaria degli associati ha le seguenti funzioni:

- a. approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Organo di Amministrazione;
- b. approva il bilancio;
- c. determina il numero dei componenti dell' Organo di Amministrazione e la quota associativa;
- d. elegge i componenti dell' Organo di Amministrazione;
- e. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
- f. delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente statuto;
- g. nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- h. delibera su ogni altra questione che l' Organo di Amministrazione intenda sottoporle e sugli oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal presidente o da un suo delegato.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è convocata, dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno a termine di legge per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea può, ogni qual volta ci sia la necessità, essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente o dalla

maggioranza semplice del Organo di Amministrazione o su richiesta scritta e nominativa di almeno un quinto dei soci, entro 20 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci presenti: il Segretario ne dà di norma avviso scritto anche attraverso mezzi informatici, telefonici, telematici, almeno 3 giorni prima; la presenza ed il voto possono anche essere espressi con delega scritta consegnata precedentemente al Presidente; ogni socio ha un voto e non può rappresentare più di tre soci oltre se stesso.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- a. modifica dello Statuto;
- b. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio.
- c. *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d. *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 4.3) Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo

L'Organo di Amministrazione dirige e dà attuazione agli indirizzi espressi dall'Assemblea definendone i programmi pratici. Ha la responsabilità coordinativa ed organizzativa di tutte le attività dell'Associazione. E' composto da un numero tra 7 e 15 membri da definirsi all'interno dell'Assemblea tenendo conto delle specifiche competenze di ognuno.

I componenti vengono eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice.

L'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo elegge al suo interno Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. Si riunisce per qualsiasi necessità quando valutino tale stato almeno due dei componenti o il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed elettive. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

L'Organo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV o enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 4.4) Presidente

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea. Rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Presiede le assemblee e le riunioni del Organo di Amministrazione. In sua assenza può nominare un delegato incaricato di sostituirlo.

Assieme all' Organo di Amministrazione mantiene i rapporti con le istituzioni saharawi e con persone ed enti ed organizzazioni collegate alla Associazione.

Il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere hanno la facoltà di aprire e gestire c/c bancari e/o postali in nome e per

conto dell'Associazione, anche con firme disgiunte.

ART. 4.5) Vicepresidente

Il Vicepresidente, quando previsto, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, e quando necessario lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 4.6) Segretario

Il Segretario cura l'aggiornamento degli elenchi dei soci e redige i verbali assembleari. E' responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

ART. 4.7) Tesoriere

Il Tesoriere è abilitato a pagare, è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie. Amministra il bilancio e ne è tesoriere in pieno accordo con il Presidente; può essere abilitato alla firma sociale per tutti gli atti di carattere amministrativo e fiscale.

ART. 4.8) Consiglieri

Ai Consiglieri possono essere attribuiti compiti o la gestione di alcune mansioni specifiche nell'ambito delle attività dell'associazione, anche a supporto di Segretario e Tesoriere.

ART. 4.9) Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 4.10) Revisore dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 4.11) Presidente onorario

Uno dei Soci può essere nominato Presidente onorario dell'Associazione per meriti eccezionali e particolari, con voto dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Si tratta di una carica facoltativa. Il Presidente Onorario dura in carica fino a dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea.

Il Presidente onorario partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Al Presidente Onorario possono essere eventualmente affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 5) PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 5.1) I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- a) le quote associative;
- b) contributi volontari di persone, enti, associazioni, istituti pubblici e privati;
- c) offerte liberali e provenienti da iniziative di sensibilizzazione;
- d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;

- f) donazioni, legati e testamenti;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 5.2) Il bilancio consuntivo, dal quale risulteranno tra gli altri i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Organo di Amministrazione all'Assemblea, che lo approva a maggioranza entro i termini di legge e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 5.3) Il **patrimonio** dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 6) LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i detti libri con le seguenti modalità: facendo richiesta scritta, anche tramite mail, al Presidente o all'Organo di Amministrazione.

ART. 7) SCIoglimento

ART. 7.1) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more dell'operatività del predetto Ufficio.

ART. 7.2) Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti in conformità con le vigenti disposizioni legislative in materia e, in particolare, al Codice civile e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del terzo settore.

